

# DISCIPLINARE TECNICO PER LA ECO & ECO BIO DETERGENZA

## INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	Scopo del documento.....	2
3	Riferimenti normativi .....	2
4	Campo di applicazione.....	3
5	Materie prime.....	3
5.1	Criteri generali per le materie prime .....	4
5.2	Materie prime di origine vegetale .....	6
5.3	Materie prime di origine animale.....	7
5.4	Materie prime di origine inorganica.....	7
5.5	Materie prime derivanti da processi chimici di sintesi.....	7
5.6	Acqua.....	7
5.7	Enzimi, materie prime da fermentazione batterica.....	7
5.8	Ingredienti derivati da olio di palma .....	8
6	Prodotti .....	8
6.1	Composizione .....	8
6.2	Formulazione .....	9
6.3	Valutazione impatto ambientale del prodotto .....	10
7	sistema di gestione del prodotto finito .....	10
8	Imballaggi .....	11
9	Prove e analisi obbligatorie.....	11
10	Etichettatura .....	12

Redazione RSC	Verifica RAQ	Verifica CNC-CSI	Approvazione CDA	Tipo di revisione	Data	Pagina/e	Ed.	Rev.e
Foglia P.	Razionale V.	Ciccarese L.	Campus P.	Nuova edizione	27.07.17	tutte	02	00
Foglia P.	Razionale V.	Ciccarese L.	Campus P.	Foglia P.	31.08.17	4,7	02	01
Foglia P.	Razionale V.	Ciccarese L.	Campus P.	Foglia P.	07.03.18	5,6	02	02
Foglia P.	Razionale V.	Ciccarese L.	Campus P.	Foglia P.	05.02.19	7,9	02	03

*Il presente documento distribuito in forma controllata, è presente su archivio elettronico.*

## 1 PREMESSA

Il disciplinare per la Eco & Eco-Bio Detergenza ha l'obiettivo di migliorare compatibilità con l'ambiente dei prodotti per la detergenza, e di rendere accessibili e comprensibili ai vari portatori d'interesse informazioni pertinenti sulla qualità ambientale dei prodotti stessi.

Questo disciplinare è il frutto di un lavoro di discussione e condivisione tra tutte le parti interessate: produttori, consumatori, autorevoli esponenti del mondo accademico e scientifico e organismo di controllo (ICEA).

Lo schema di certificazione della "Eco Bio Detergenza - Eco Bio Cleaners" è stato predisposto in accordo agli obiettivi, principi, pratiche e requisiti generali della norma ISO 14024: "Environmental labels and declarations - Type 1 ecolabelling - Principles and Procedures" (Etichette e dichiarazioni ambientali Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure).".

## 2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti dei detersivi e di altri prodotti rientranti nel campo di applicazione al punto 3 del presente Disciplinare che possono esibire in etichetta l'indicazione "Eco Bio Detergenza ICEA" o "Eco Detergenza ICEA", e per i quali viene concesso l'utilizzo dell'apposito marchio.

Gli obiettivi del presente disciplinare sono di seguito indicati.

- Favorire, nel campo della detergenza casa e comunità, l'utilizzo di prodotti ottenuti con materie prime, processi produttivi ed imballaggi caratterizzati da un basso impatto ambientale.
- Ottenere prodotti che rispettino la salute del consumatore e non abbiano effetti allergizzanti ed irritanti.
- Promuovere l'utilizzo di materie prime naturali, provenienti da agricoltura biologica, non OGM e non sottoposte a radiazioni ionizzanti.

## 3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE 648/2004 relativo ai detersivi
- Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- Regolamento CE1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)
- D.P.R. 6 febbraio 2009, n.21
- Decisione UE 2017/1214 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per piatti

- Decisione UE 2017/1216 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per lavastoviglie
- Decisione UE 2017/1217 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai prodotti per la pulizia delle superfici dure
- Decisione UE 2017/1218 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per bucato
- Decisione UE 2017/1219 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per bucato per uso professionale o industriale
- Regolamento CE 834/07 e Regolamento CE 889/08 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **4 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Rientrano nel campo di applicazione del presente disciplinare i seguenti prodotti:

- A. Detersivi utilizzabili per il lavaggio di stoviglie, attrezzature e altri utensili da cucina sia a mano che in lavastoviglie per uso domestico e in quelle per uso professionale
- B. Detergenti destinati alla pulizia di pavimenti, vetri ed altre superfici dure e alla rimozione del calcare sia per uso domestico che professionale
- C. Detersivi per bucato in polvere, liquidi, o sotto altra forma per il lavaggio dei prodotti tessili sia a mano che in lavatrice sia per uso domestico che professionale
- D. Coadiuvanti che possano venir utilizzate durante il ciclo della detergenza che possano rientrare nella formulazione dei prodotti detergenti allo scopo di conferire agli stessi particolari funzionalità (ammorbidenti, brillantanti, sequestranti, tamponi per la stabilizzazione del pH) e materie prime (betaine,...)

#### **5 MATERIE PRIME**

I prodotti della Eco Bio Detergenza ICEA possono annoverare tra i propri componenti le seguenti materie prime:

1. Prodotti d'origine vegetale
2. Prodotti d'origine animale
3. Prodotti d'origine inorganica
4. Prodotti derivanti da processi chimici di sintesi
5. Acqua

## 6. Enzimi, materie prime da fermentazione batterica

Ogni gruppo di materie prime deve rispettare le caratteristiche sotto indicate e rispettare le percentuali di composizione riportate al punto 6 del presente disciplinare.

### 5.1 Criteri generali per le materie prime

- (a) Non è ammesso l'uso di sostanze o preparati alle quali è stato assegnato o può essere assegnato al momento della domanda di certificazione uno dei seguenti codice di indicazione del pericolo o loro combinazioni, ai sensi del Reg. CE n.1272/2008.

Codice indicazione di pericolo	Descrizione	
H300	Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 1 e 2	Letale se ingerito.
H304	Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H310	Tossicità acuta (per via cutanea), categorie di pericolo 1 e 2	Letale per contatto con la pelle.
H330	Tossicità acuta in caso di inalazione, categorie di pericolo 1 e 2	Letale se inalato.
H340	Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1A e 1B	Può provocare alterazioni genetiche
H350	Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A e 1B	Può provocare il cancro
H350i	Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A e 1B	Può provocare il cancro se inalato
H360F	Tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1A e 1B	Può nuocere alla fertilità.
H360Df		Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H360FD		Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd		Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H360D		Può nuocere al feto.
H370	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria di pericolo 1	Provoca danni agli organi
H372	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria di pericolo 1	Provoca danni agli organi
H373	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria di pericolo 2	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
EUH070	Tossico per contatto oculare	
H400	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H420	Pericoloso per lo strato di ozono, categoria	Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente

	di pericolo 1	distruendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera
--	---------------	--

(b) In deroga a quanto previsto alla lettera (a), è ammesso l'uso di oli essenziali classificati con i codici di indicazione del pericolo o loro combinazioni elencanti alla lettera (a), per una concentrazione massima totale dello 0.3%.

(c) In deroga a quanto previsto alla lettera (a), è ammesso l'uso di ingredienti classificati con l'indicazione del pericolo H412 qualora singolarmente presenti in quantità inferiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale.

(d) In deroga a quanto previsto alla lettera (a), è ammesso l'uso dei seguenti ingredienti classificati con l'indicazione del pericolo H412 anche qualora presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale:

- tensioattivi
- acido peracetico e perossido di idrogeno usati come agenti sbiancanti.

(e) Non è ammesso l'uso in quantità > 0,1% in peso/peso nel prodotto finale di sostanze o preparati alle quali è stato assegnato o può essere assegnato al momento della domanda di certificazione una delle seguenti frasi di rischio o loro combinazioni, ai sensi del Reg. CE n.1272/2008:

Codice indicazione di pericolo	Descrizione	
H351	Cancerogenicità, categoria di pericolo 2	Sospettato di provocare il cancro
H361fd	Tossicità per la riproduzione, categoria di pericolo 2	Sospettato di nuocere alla fertilità
H361f		Sospettato di nuocere al feto.
H361d		Sospettato di nuocere alla fertilità
H362	Tossicità per la riproduzione, categoria supplementare — Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H371	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria di pericolo 2	Può provocare danni agli organi

(f) Non è ammesso l'uso di ingredienti, fatta esclusione per gli oli essenziali e gli enzimi, classificati con il seguente codice di indicazione del pericolo ai sensi del Reg. CE n.1272/2008:

Codice indicazione di pericolo	Descrizione	
H334	Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria di pericolo 1	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

(g) Non è ammesso l'uso di ingredienti, fatta esclusione per gli oli essenziali, in quantità superiori allo 0.3% in peso/peso nel prodotto finale ai quali è stato assegnato il seguente codice di indicazione del pericolo, ai sensi del Reg. CE n.1272/2008:

Codice indicazione di pericolo	Descrizione	
H317	Sensibilizzazione della pelle, categoria di attenzione 1	Può provocare una reazione allergica della pelle

(h) Tutte le materie prime e le miscele devono essere conformi ai seguenti criteri:

Parametro	Criterio
<b>Tossicità orale acuta</b>	LD <sub>50</sub> > 2000 mg/kg
<b>Tossicità acquatica</b>	LC <sub>50</sub> , EC <sub>50</sub> , IC <sub>50</sub> >1 mg/l
<b>Relazione tra biodegradabilità /eliminabilità e tossicità acquatica</b>	Ammessi solo se: < 70% and >100 mg/l > 70% and > 10 mg/l > 95% and > 1 mg/l

I criteri devono essere valutati in base ai seguenti metodi:

- se sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OECD 301A, OECD 301E, ISO 7827, OECD 302A, ISO 9887, OECD 302B, o ISO 9888, la percentuale di degradazione deve essere di almeno il 70% entro 28 giorni;
- se sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OECD 301B, ISO 9439, OECD 301C, OECD 302C, OECD 301D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, la percentuale di degradazione deve essere di almeno il 60 % entro 28 giorni.
- Se testate con metodi di prova OECD 303A, la percentuale di degradazione deve essere di almeno 80% entro 28 giorni.

Sono esenti da tale requisito le seguenti categorie di ingredienti:

- Oli essenziali
- Conservanti, in quanto la tossicità è legata strettamente alla sua stessa funzionalità.  
I conservanti sono ammessi quando presentano potenziale di bioaccumulo con valori < 500 BCF oppure < 4 logPow.
- Sostanze e preparati, come alcali e acidi, che non soddisfano questo requisito a causa del loro valore pH

(i) Non è ammesso l'uso di sostanze come sostanze estremamente preoccupanti definite dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Al momento della certificazione è necessario fornire una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

## 5.2 Materie prime di origine vegetale

a) I prodotti riportanti l'indicazione "Eco Bio Detergenza" sono ottenuti utilizzando materie prime vegetali provenienti da coltivazioni biologiche o da raccolta spontanea certificate ai sensi del Reg.

CE 834/07 (o altre normative internazionali di riferimento: es. NOP, JAS, COR, ecc.).

b) Nei prodotti riportanti l'indicazione "Eco Detergenza" è ammesso l'utilizzo di prodotti derivanti da agricoltura convenzionale purché non OGM o derivanti da OGM (in caso di prodotti "a rischio", ossia presenti sul mercato in forma OGM come mais, soia, colza, ecc. è richiesta la dichiarazione del produttore che attesti di non usare materie geneticamente modificate e che l'ingrediente finale non sia OGM)

c) Non sono ammessi prodotti derivanti da specie a rischio di estinzione e si chiede che rispettino i requisiti della Convenzione di Commercio Internazionale sulle Specie Minacciate della Fauna e Flora Selvatica (CITES); sono ammesse solo le specie appartenenti all'appendice II e III considerando le relative limitazioni, consultabili dal link <http://checklist.cites.org/#/en>

### **5.3 Materie prime di origine animale**

Al fine di salvaguardare il benessere animale devono provenire da allevamenti biologici per entrambe le categorie di prodotti. Non possono essere utilizzate materie prime di origine animale quando questo ne comporti la soppressione.

Non sono ammessi prodotti derivanti da specie a rischio di estinzione e si chiede che rispettino i requisiti della Convenzione di Commercio Internazionale sulle Specie Minacciate della Fauna e Flora Selvatica (CITES); sono ammesse solo le specie appartenenti all'appendice II e III considerando le relative limitazioni, consultabili dal link <http://checklist.cites.org/#/en>

### **5.4 Materie prime di origine inorganica**

Le materie prime di origine minerale ammesse sono elencate nell'allegato 1.

### **5.5 Materie prime derivanti da processi chimici di sintesi**

#### **a) Tensioattivi**

Per i tensioattivi è richiesta la documentazione comprovante l'origine vegetale delle catene alchiliche utilizzate per i processi di sintesi, in modo da comprovare l'origine naturale delle materie prime che forniscono la catena di atomi di carbonio che contraddistingue tali molecole.

#### **b) Altri Prodotti**

Sono ammessi i prodotti riportati nell'Archivio Sostanze presente nel file CVDtox, per i quali non vi sono valide alternative di comprovata origine naturale disponibili sul mercato e di cui si sono valutate positivamente le caratteristiche di impatto sull'ambiente e sulla cute. ICEA si riserva di approvare l'impiego di eventuali altri prodotti sulla base dei criteri adottati per quelli ammessi.

### **5.6 Acqua**

Può essere utilizzata acqua potabile oppure acqua demineralizzata o osmotizzata.

### **5.7 Enzimi, materie prime da fermentazione batterica**

Sono ammessi gli enzimi anche qualora siano stati prodotti da microrganismi geneticamente modificati, purché questi ultimi siano opportunamente confinati.

### **5.8 Ingredienti derivati da olio di palma**

Dal 1 Agosto 2019 i nuovi prodotti certificati ECO ed ECO BIO DETERGENZA dovranno essere formulati usando le ingredienti derivati da olio di palma certificati per la certificazione sostenibile di olio di palma sostenibile (CSPO).

Il livello minimo di certificazione richiesto sarà il Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Mass Balance standard. Saranno quindi accettati olio di palma e/o olio di semi di palma certificati secondo il modello dell'Identità Segregata (Certified Segregated) o Identità Preservata (Identity Preserved - IP).

I seguenti ingredienti utilizzati in prodotti e ingredienti certificati devono essere di origine sostenibile certificata (CSPO), utilizzando come minimo il modello di catena di approvvigionamento di massa:

- Olio di palma
- Olio di palmisti
- Glicerina, cocamidopropil betaina e cocco betaina
- Acidi grassi: acido stearico, acido palmitico, acido miristico, acido laurico.
- Alcoli grassi: alcool etilico, alcool cetearilico, stearilico, laurilico.
- Esteri a base di acidi grassi o alcoli grassi: palmitato di etile, fosfato di etile, miristil myristyl myristate, gliceril (mono-) stearato e oleato di gliceril.
- Trigliceridi: C8-C10 trigliceride caprilico/caprico e C10-C18 trigliceridi.

Quando una miscela contiene tutti gli ingredienti che provengono dalla lista di cui sopra, devono provenire da CSPO, mentre se una miscela commerciale contiene alcuni degli ingredienti dell'elenco di cui sopra più altri ingredienti che non figurano nell'elenco (ad esempio, un estratto), nessuno degli ingredienti deve provenire da CSPO, anche se è incoraggiato, ove possibile. Se un ingrediente della lista ha aggiunto acqua, allora deve ancora provenire da CSPO.

## **6 PRODOTTI**

### **6.1 Composizione**

- a. Il prodotto finito dovrà contenere almeno il 95%, in peso, di ingredienti di origine naturale, prendendo in considerazione la quota di contenuto naturale che deriva dai prodotti da sintesi chimiche di cui viene comprovata l'origine naturale delle materie prime che forniscono la catena di atomi di carbonio che contraddistingue tali molecole.

Da tale requisito sono escluse le formulazioni costituite da polveri.

- b. Questo Standard comprende due livelli:

### **ECO BIO DETERGENZA**

Per ottenere il livello di certificazione ECO BIO DETERGENZA è necessario che almeno 20% del prodotto totale deve essere biologico, considerando solo le porzioni attive degli ingredienti.



Il calcolo del contenuto biologico di un prodotto è dato dal rapporto tra la somma degli ingredienti da agricoltura biologica e le materie prime realizzate con ingredienti biologici rispetto al totale degli ingredienti, senza considerare l'acqua.

L'ingrediente biologico è certificato secondo il Regolamento CE n. 834/2007 o una norma nazionale o internazionale equivalente da un'autorità o un ente di certificazione debitamente costituito.

Per le materie prime realizzate con ingredienti biologici si prende in considerazione la reale percentuale di contenuto biologico, cioè la parte di un ingrediente certificato secondo il Regolamento CE n. 834/2007 o una norma nazionale o internazionale equivalente.

$$\% \text{ biologico} = \frac{\sum (\% \text{ ingredienti biologici}) + \sum (\% \text{ contenuto biologico di MP realizzate con ingredienti biologici})}{\sum (\text{tutti gli ingredienti} - \text{H}_2\text{O})}$$

Da tale limitazione sono esclusi i prodotti in polvere, se a completamento di una linea, per cui è accettato qualsiasi valore di biologico.

I prodotti certificati secondo tale livello potranno riportare il seguente logo:



XXX DP XXX

## ECO DETERGENZA

Per ottenere il livello di certificazione ECO DETERGENZA non c'è nessun livello minimo di ingredienti biologici da utilizzare, ma sono da rispettare il resto dei requisiti. È consentito l'uso di ingredienti biologici e di poterli indicare nella lista ingredienti.

I prodotti certificati secondo tale livello potranno riportare il seguente logo:



XXX BC XXX

## 6.2 Formulazione

Per ogni prodotto deve essere fornita la formulazione esatta e, in particolare, la descrizione chimica degli ingredienti (identificati come da nomenclature IUPAC, CAS NUMBER).

### 6.3 Valutazione impatto ambientale del prodotto

Il peso dell'impatto ambientale (tossicità acquatica) del prodotto finito sarà valutato con il valore del  $VCD_{TOX}$ , volume critico di diluizione, che sarà calcolato con la seguente formula (tratta dal regolamento CEE Ecolabel ultima Decisione UE 2017/1218 del 23/06/17 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel EU) ai detersivi per bucato

$$VCD_{TOX} (\text{ingrediente } i) = \frac{\text{peso/lavaggio } (i) \times \text{fattori di carico}(i)}{\text{effetto a lungo termine } (i)} \times 1000$$

per le seguenti categorie di prodotti detersivi il valore ottenuto non dovrà essere superiore a:

Piatti a mano	3.500
Superfici dure (pavimenti, piani di lavoro, prodotti per wc..ecc)	5.000
Detersivi Liquidi e polveri per bucato a mano e in lavatrice	200.000
Polveri per lavastoviglie	20.000
Liquidi per lavastoviglie	20.000
Vetri	1.500
Pronti all'uso	10.000
Ammorbidenti	20.000

Questi valori potranno essere aggiornati in senso più restrittivo a seguito delle nuove possibilità di formulazione date dal progresso scientifico o tecnologico

Il calcolo del  $VCD_{tox}$  può essere calcolato utilizzando

- "valori standard" forniti nell'Archivio Sostanze (DID list) oppure
- "valori effettivi" determinati attraverso test ecotossicologici su organismi acquatici (OECD Guideline 201, 202 e 203) e test biodegradabilità (OECD Guideline serie 301). Nel caso si faccia ricorso ai valori effettivi dovrà essere fornita copia dei rapporti di prova.

Il calcolo del  $VCD_{tox}$  potrà essere eseguito sui singoli ingredienti o formulati complessivi dei prodotti finiti.

## 7 SISTEMA DI GESTIONE DEL PRODOTTO FINITO

- Per i prodotti certificati e le materie prime da agricoltura biologica, le aree di stoccaggio devono essere chiaramente etichettate per evitare qualsiasi confusione o rischio per l'integrità dei prodotti
- L'azienda deve garantire che i processi di fabbricazione siano eseguiti seguendo procedure atte ad evitare la contaminazione degli ingredienti biologici o naturali con produzione separate nel tempo e nello spazio.

- c) L'azienda è tenuta ad attuare un sistema di gestione e apposite registrazioni che garantiscano la tracciabilità degli ingredienti, dei semilavorati e dei prodotti finiti in tutte le fasi del processo produttivo. La documentazione da raccogliere e conservare comprende i report de i test eseguiti sugli ingredienti e sui prodotti e l'archiviazione documentazione di analisi, produzione e stoccaggio.
- d) I prodotti sottoposti a certificazione non devono essere testati su animali, tranne dove richiesto dalla legge.

## **8 IMBALLAGGI**

**a.** Sono ammessi solo contenitori riciclabili e inerti ed è vietato l'uso del PVC. I materiali che possono essere utilizzati sono:

- PE, PET, PP, PETG, HDPE, LDPE,
- carta
- vetro

**b.** Nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale dovuto agli imballaggi, devono essere utilizzati imballaggi ridotti ed ecocompatibili.

**c.** Nei prodotti ove prevista il formato ricarica, nella comunicazione al consumatore deve essere enfatizzato il riutilizzo del contenitore per le ricariche.

**d.** Nel caso di prodotti che prevedono l'uso di dispositivi spruzzatori o dosatori, questi devono essere monomateriale.

L'utilizzo di pompetta spruzzatrice o dosatrice plurimateriale (es. contenente elementi metallici) è ammesso previa specifica richiesta all'ente con comprovata giustificazione tecnica da parte dell'azienda. In tali casi è obbligatorio:

- commercializzare tale articolo anche nella versione "ricarica"
- invitare il consumatore, mediante visibili diciture in etichetta, all'utilizzo il più possibile ripetuto della pompetta. La presenza del metallo, infatti, impedisce un corretto riciclaggio.

## **9 PROVE E ANALISI OBBLIGATORIE**

**a.** Tutti prodotti, con l'esclusione di quelli indicati al punto 4 D, dovranno superare i test della performance di lavaggio secondo metodiche derivate da quelle ufficiali o sviluppate appositamente da un laboratorio qualificato, in grado di attestarne la loro efficacia rispetto a prodotti simili, anche non certificati, aventi posizione di leader di mercato.

Per i prodotti ad uso professionale ICEA, a seguito di una valutazione preliminare motiva, può concedere la possibilità di equiparare l'user test al performance test.

**b.** I prodotti che vengono a contatto continuativo e stabile con la pelle (detergenti per il lavaggio a mano dei piatti, bucato a mano, etc...) dovranno superare il Patch Test oppure si deve indicare in etichetta l'utilizzo del prodotto con i guanti.

**c.** Eventuali proprietà funzionali specifiche attribuite ai prodotti devono essere dimostrate. I risultati di tali test dovranno essere indicati in etichetta o in schede tecniche ed essere disponibili per i consumatori.

## **10 ETICHETTATURA**

- a) L'etichetta dei prodotti certificati, oltre alle indicazioni di legge previste nel Paese di distribuzione, deve contenere:
  - la dichiarazione di tutti gli ingredienti presenti nel formulato indicati con nomenclatura INCI in ordine decrescente di percentuale in peso
  - Il contenuto naturale del prodotto ottenuto dal foglio di calcolo del VCDtox
  - Il contenuto biologico del prodotto per la certificazione ECO BIO DETERGENZA
  - Indicazione delle materie prime da agricoltura biologica nella lista ingredienti con la dicitura "da agricoltura biologica" oppure "realizzati con ingredienti biologici"
- b) Sull'etichetta delle formulazioni, ove si dimostri il non utilizzo di prodotti d'origine animale, si potrà riportare la seguente frase "Non contiene prodotti d'origine animale".
- c) Il marchio di certificazione uniti ai codici di controllo assegnati all'azienda devono essere riportati sui prodotti rispettando quanto previsto dal "REGOLAMENTO USO DEI LOGO ICEA E PUBBLICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE" (all.2 M.O.). Eventuali deroghe devono essere esplicitamente richieste all'ente di certificazione.
- d) Nel caso in cui la ditta produca anche detergenti non certificati, la linea di "Eco Bio ed Eco Detergenza" deve avere un marchio commerciale ed una veste grafica ben distinta dai prodotti non certificati, in modo che il consumatore riesca a distinguere immediatamente i prodotti certificati da quelli non certificati.
- e) Nel caso tuttavia delle aziende dove il marchio commerciale corrisponda al nome stesso del produttore, al fine di non creare svantaggio, si consente il mantenimento dello stesso marchio commerciale, purché la linea certificata sia immediatamente riconoscibile dal consumatore rispetto ai prodotti non certificati.

## ALLEGATO 1

### Materie prime di origine inorganica

<b>DIDlist</b>	<b>Nome chimico dell'ingrediente</b>
133	Zeolite (sostanza inorganica insolubile)
137	Argilla (sostanza inorganica insolubile)
137	Carbonati
140	Silicati
141	Percarbonato di sodio
147	Solfato di sodio e di magnesio
148	Cloruro di calcio e di sodio
150	Biossido di silicio, quarzo (ingrediente inorganico insolubile)
151	Na-/Mg-/KOH
154	Tinture, se non altrimenti specificato (**)
186	Sodio disilicato
193	Bentonite